

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI ANTICIPO SU FATTURE

Norme per la trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. - Delibera CICR 4/3/03 - Redatto ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia del 29/07/2009)

PRODOTTO VENDUTO TRAMITE LE FILIALI ED AGENZIE CONTRADDISTINTE DAL MARCHIO COOPERFIN S.P.A. O DALLE BANCHE CONVENZIONATE

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore	CooperFin S.p.A. - Istituto ad azionariato diffuso autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia Sede Sociale: v.le Virgilio, 58/C - 41123 MODENA Direzione Generale: P.zza Cavour, 16/18 - 80137 NAPOLI Tel. +39.081.447305 - Fax. +39.059.9120201 Email: cooperfin@pec.it - istruttoria@cooperfin.com - Sito internet: www.cooperfin.com Elenco Generale Intermediari Finanziari ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 41134 - ABI 33558.8 R.U.I IVASS E 000330403
Dati e qualifica soggetto incaricato all'offerta fuori sede	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

A) Struttura e funzione economica	<p>A) Struttura e funzione economica Con tale operazione, la CooperFin S.p.A. a fronte di una presentazione da parte del cliente di crediti rappresentati da fatture o documenti, delibera a suo insindacabile giudizio (sulla base della solvibilità del debitore terzo ceduto e del cedente stesso) una linea di credito entro la quale saranno concesse l'erogazioni di anticipo per il credito documentato dalle medesime fatture. L'anticipazione concessa è in percentuale variabile sul totale delle fatture ma non è mai superiore all' 80% del credito portato dalle fatture stesse; in qualsivoglia caso il credito concesso sottoforma di anticipo è sempre con la clausola del salvo buon fine, salvo pattuizioni differenti e specificate espressamente sui singoli contratti.</p> <p>La restituzione delle somme messe a disposizione dalla CooperFin S.p.A., non è predeterminata secondo un piano di ammortamento; le erogazioni e i versamenti sono annotati a cura della CooperFin S.p.A. in un rapporto di dare e avere. Dalla quota di anticipazione concessa saranno decurtati gli interessi del periodo previsto, il quale sarà specificato sulla fattura, per il saldo del credito ceduto.</p> <p>La restituzione delle somme anticipate avviene mediante il pagamento del credito alla Società da parte del debitore ceduto. Le eventuali differenze vengono corrisposte al Cliente entro 10 gg. lavorativi dal pagamento verificato dalla Società stessa.</p>
B) Principali rischi (generici e specifici)	<p>La CooperFin S.p.A. può rifiutare l'anticipo di fatture e documenti presentati dal Cliente a causa di uso non corretto ovvero di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale del Cliente.</p> <p>Ove contrattualmente previsto, è ammessa la variazione sfavorevole al cliente delle condizioni economiche quali tasso di interesse, commissioni e spese. Se alla scadenza il soggetto ceduto non onorerà i suoi debiti, la CooperFin S.p.A. ha diritto alla restituzione della somma anticipata, al rimborso delle spese, agli interessi di mora ed anche ad agire in base all'azione legale del protesto. Essendo un finanziamento a tasso fisso esiste il generico rischio di tasso d'interesse consistente nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni a ribasso dei tassi di interesse.</p>
C) Soggetti finanziabili:	Esclusivamente liberi professionisti ed imprese.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE

QUANTO PUÒ COSTARE L'ANTICIPO FATTURE

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-k} = \sum_{j=1}^{m'} D_j (1+X)^{-j}$$

Tasso annuo nominale (TAN):	tasso 8,500 % ; tasso massimo come previsto dalla Legge 07/03/1996 n. 108 per la categoria delle operazioni nonché per le classi di importo previste al momento dell'erogazione;
------------------------------------	---

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE SULL'USURA (L. N. 108/1996) RELATIVO ALLA CATEGORIA DI OPERAZIONI "ANTICIPI, SGONTI COMMERCIALI", PUÒ ESSERE CONSULTATO IN FILIALE, PRESSO LE AGENZIE COOPERFIN S.P.A. E SUL SITO INTERNET INDICATO NELLA SEZIONE "MODULI".

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito comprensivo di oneri accessori, spese istruttorie, apertura pratica, ecc.) – 15.1500 % su base annua (calcolo interessi anno civile: 365 gg.) per operazioni fino ad € 5.000,00 – 14.0375 % su base annua per operazioni da € 5.000,00 ad € 100.000,00 – 10,8625 % su base annua (calcolo interessi anno civile: 365 gg.) per operazioni oltre ad € 100.000,00			
Spese per singolo incasso:	max € 3,50			
Percentuale anticipo	max 80%			
Giorni di durata anticipo	max 120 gg.			
Spese stampa e invio lettera cessione di credito	€ 5,00			
Spese comunicazioni a mezzo posta semplice:	max. € 2,50 (comprensivi di bollo e postali) relative a spese che la CooperFin S.p.A. incontrerà per i rapporti di informativa e di corrispondenza con il cliente			
Spese inoltro documentazione contabile a mezzo posta semplice:	max. € 2,50			
Spese per bonifici bancari:	max. € 7,00	Spese incasso:	max. € 7,00	Spese di bollo: € 14,62
Spese di istruttoria pratica e rinnovo:	minimo € 20,00; massimo € 500,00 riconosciute alla CooperFin S.p.A. per la cura degli adempimenti amministrativi e legali connessi all'istruttoria della pratica			
Commissioni per addebito insoluto prima presentazione:	€ 10,00	Commissioni per effetto o assegno insoluto o protestato:		€ 20,00 oltre alle spese sopportate circa la levata del protesto e l'insoluto.
Spese solleciti effettuati a mezzo posta:	€ 55,00 cadauno	Spese per recupero stragiudiziale:		12% importo non pagato, minimo € 100,00, oltre alle eventuali spese sopportate circa la levata del protesto e l'insoluto.
Spese per recupero giudiziale:	secondo le tariffe vigenti	Valute applicate per l'imputazione degli interessi:		calcolata allo stesso giorno della data di erogazione del finanziamento
Interesse di mora:	3,00% su base annua (calcolo interessi anno civile: 365 gg.) dal giorno successivo alla scadenza per il periodo eccedente alla scadenza concordata.			
RECESSO	<p>La CooperFin S.p.A. ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione per iscritto e concedendo un preavviso di 3 giorni per il pagamento di tutto quanto dovuto.</p> <p>Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone comunicazione scritta alla CooperFin S.p.A., pagando tutto quanto dovuto e ritirando, rilasciandone apposita attestazione, i documenti presentati in originale.</p> <p>Tempi massimi di chiusura del rapporto</p> <p>In caso di recesso, la CooperFin S.p.A., al ricevimento di tutto quanto le è dovuto in forza del presente contratto, procede, nei 5 giorni lavorativi successivi, alla chiusura del rapporto, dandone comunicazione al Cliente.</p>			
RECLAMI	<p>Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la CooperFin relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Cliente può presentare un reclamo alla CooperFin S.p.A., anche a mezzo Raccomandata A.R. o per via fax al n° 059.9120201, indirizzato alla CooperFin Customer Satisfaction – Gestione Reclami, p.zza Cavour, 16/18 – 80137 NAPOLI ovvero a mezzo email: cooperfin@pec.it. La CooperFin S.p.A. deve rispondere entro 30 gg. dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla CooperFin S.p.A.. Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la CooperFin S.p.A. di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la CooperFin SpA – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. 			

Legenda

- **Valuta:** data di inizio di decorrenza degli interessi.
- **Spese di istruttoria e di amministrazione:** costi sostenuti dalla CooperFin S.p.A. per l'istruttoria della richiesta e per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto.
- **Commissioni:** corrispettivi della CooperFin S.p.A. dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura dei suoi adempimenti legati all'operazione finanziaria.
- **Commissione per lavorazione documento:** Commissione applicata per ogni fattura o documento presentato
- **TAN (Tasso Annuo Nominale):** il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo oggetto

del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

- **TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale):** indice, del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua. A differenza del TAN, comprende anche gli oneri e le spese accessorie quali le spese di istruttoria e di gestione della pratica e tiene conto della periodicità dei pagamenti.

- **Spese per distinta di presentazione:** Spese applicate per le fatture e i documenti presentati nell'ambito di una distinta di presentazione.

- **Cessione di credito:** contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

- **Cessione pro solvendo:** il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento

Il sottoscritto _____ dopo aver letto attentamente le informazioni contenute nel presente foglio informativo firma per avvenuta lettura e attestato di consegna antecedentemente alla stipula del contratto, del presente foglio informativo scritto su fronte e retro.

Li Data

Sottoscrizione per ricevuta e per spiegazione.....

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

Generalità del soggetto intermediario (nome e cognome – indirizzo/sede legale) _____

Qualifica del soggetto intermediario (Agente Attività finanziaria – Mediatore Creditizio) _____ Dati
iscrizione albo _____ n. _____ in data _____

Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato _____

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente foglio informativo, composto di n. 1 pagine stampato fronte e retro, nonché dell'avviso sulle "principali diritti del Cliente" dal soggetto sopra indicato.

(firma del cliente) _____

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Inoltre l'intervento dell'Agente / Mediatore NON INFLUISCE SULL'ESITO DELLA DELIBERA.

CooperFin S.p.A. informa il cliente che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della Società e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.

Li Data

Sottoscrizione per ricevuta dei **tre fogli** e per spiegazione.....